

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
INTESA AZIENDALE IN ORDINE ALL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE TURNISTA

L'anno 2013, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 9.30, presso la sala riunioni della sede direzionale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" sita in San Donà di Piave, piazza De Gasperi, n. 5, tra la delegazione trattante di parte sindacale (R.S.U., C.G.I.L.-F.P., C.I.S.L. F.P., FIALS., F.S.I., NURSING UP, U.I.L. F.P.L.) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica;

Premesso quanto previsto dalla normativa vigente in materia di turni di lavoro e riposo compensativo, ed in particolare il decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 5 del c.c.n.l. del comparto sanità siglato il 10 aprile 2008, in cui è precisato che, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del d. lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordi definiti ai sensi dell'art. 4, comma 5 del c.c.n.l. del 7 aprile 1999;

Valutata la necessità di porre in essere misure necessarie a contemperare le esigenze dei pubblici servizi a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e le misure di salvaguardia dei lavoratori impiegati nell'ambito dei turni di lavoro;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - MODELLO ORARIO

L'orario di lavoro, di norma, si sviluppa con un modello di turno regolare con cadenza in quinta, la cui matrice si estende in cinque settimane, con la seguente articolazione:

M mattina; **P** pomeriggio; **N** notte; **SN** smonto notte; **R** riposo

Art. 2 - SOVRAPPOSIZIONE ORARIA

Si riconosce per l'attività di "cambio turno - passaggio di consegne" nelle unità operative che garantiscono cicli assistenziali di degenza nelle 12 e nelle 24 ore, nonché nei servizi di emergenza urgenza, una sovrapposizione oraria non superiore a 30 minuti per turno di lavoro. Tale sovrapposizione oraria, non darà luogo ad orario straordinario ma dovrà trovare compensazione con pari riduzione oraria, a completamento del debito orario mensile. L'individuazione del personale turnista cui riconoscere la sovrapposizione oraria spetta al coordinatore.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLA TURNISTICA

Il turno di lavoro del personale del comparto viene predisposto dal coordinatore, con l'impiego del programma informatizzato in uso, ed esposto presso l'unità operativa entro e non oltre il 25 del mese antecedente a quello di riferimento per rendere conoscibili con congruo anticipo i turni di lavoro.

Art. 4 - RIENTRI IN SERVIZIO (per compensazione debito orario e/o situazioni di criticità)

Il turno con cadenza in 5^a può produrre nell'arco del mese un debito orario che deve essere compensato, a copertura delle 36 ore settimanali, con ulteriori presenze in servizio. Analogamente, a fronte di eventi non prevedibili all'atto della programmazione, può rendersi necessario prevedere dei rientri in servizio, atti a garantire la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni indispensabili. La programmazione dei rientri andrà comunque prevista nel rispetto del limite massimo delle 48 ore settimanali, lavorabili a qualsiasi titolo, e dei riposi spettanti. In ogni caso, nella stessa giornata in cui viene effettuato il rientro, non si dovranno superare complessivamente le nove ore lavorative.

Carlo Breda
P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

P. M.

Art. 5 - RECUPERI COMPENSATIVI

Nell'ipotesi in cui la presenza in servizio determini un credito orario, che non trova naturale compensazione nella programmazione del turno, questo andrà recuperato, di norma entro il mese successivo. Il recupero, così come le altre assenze programmate, andrà concordato con il coordinatore che ne autorizzerà la fruizione.

Art. 6 - CAMBIO TURNO

E' possibile il cambio turno fra gli operatori. Ciò sarà possibile nella misura in cui:

- siano rispettati i contingenti di presenza previsti nella programmazione;
- laddove si determinino debiti o crediti orari per effetto del cambio turno, la compensazione avvenga entro il mese di riferimento, secondo la programmazione definita dal coordinatore;
- non producano effetti sulla gestione della normale organizzazione del lavoro;
- siano autorizzati dal coordinatore.

Art. 7 - RIUNIONI E ATTIVITA' FORMATIVE

E' considerato orario a tutti gli effetti e come tale deve essere contabilizzato e di norma programmato, l'orario svolto per partecipare a riunioni di servizio ed a corsi di formazione obbligatoria previsti nel piano formativo aziendale.

Art. 8 - APPLICAZIONE DEL MODELLO ORARIO

Nelle unità operative che operano nelle 24 ore, il modello orario assicurato dal personale interessato (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, personale di supporto, ecc.), viene adottato valutando sia le esigenze organizzative che quelle dei pazienti, allineandolo, per quanto possibile, alle loro abitudini di vita.

Si individuano, pertanto, le seguenti tipologie di orario che possono essere adottate:

06.00 - 14.00	14.00 - 22.00	22.00 - 06.00
07.00 - 13.00	13.00 - 21.00	21.00 - 07.00
06.00 - 14.00	14.00 - 21.00	21.00 - 06.00
07.00 - 14.00	14.00 - 21.00	21.00 - 07.00
07.00 - 14.00	14.00 - 22.00	22.00 - 07.00

L'unità operativa Professioni Sanitarie, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, provvederà ad effettuare la ricognizione della tipologia oraria adottata da ogni unità operativa ed individuata tra quelle suindicate, fornendo alle OO.SS. il relativo quadro organizzativo.

Art. 9 - PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE

A tutela dei lavoratori ed a garanzia della funzionalità dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate le seguenti norme di protezione:

1. ogni lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, ai sensi dell'art 7. del decreto legislativo n° 66/2003. Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o da regime di pronta disponibilità;
2. ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo pari a 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di norma coincidente con la domenica. Il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni;
3. l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive, l'attività di supporto alla libera professione, la partecipazione ad iniziative formative ed a progetti obiettivo, sono ammesse nel rispetto dei riposi di cui ai precedenti punti 1 e 2, e sono computate nel limite massimo delle 48 ore settimanali;

4. i turni di pronta disponibilità, vanno limitati ai turni notturni ed ai giorni festivi, fatti salvi i turni di pronta disponibilità già in essere per i quali ci si impegna a procedere ad una revisione entro il primo semestre 2014. La presenza in servizio dopo l'effettuazione di un turno in pronta disponibilità, potrà essere prevista solo dopo una interruzione di almeno 6 ore;
5. il ricorso al turno con cadenza in 4^a (P, M-N, SN, R) è ammesso solo in via del tutto eccezionale e per situazioni di criticità organizzativa, dovute ad assenze improvvise non diversamente compensabili. Il ricorso a questa tipologia di turno può comunque avvenire per un tempo non superiore ai 30 giorni. In tal caso l'azienda ne darà preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, così come eventuali situazioni che possano comportarne il protrarsi per periodi superiori al termine richiamato, saranno tempestivamente oggetto di verifica con le OO.SS.
6. è prevista la deroga al principio della consecutività del riposo giornaliero di cui al precedente punto 1, nei seguenti casi:
 - 6.1. per consentire i rientri in servizio, a compensazione del debito orario che eventualmente debba originare a seguito della regolare cadenza del turno in 5^a;
 - 6.2. laddove, al di fuori della ordinaria programmazione e per situazioni di criticità organizzativa dovuta ad assenze improvvise, e non diversamente gestibili, si debba prevedere il rientro in servizio del dipendente. Il rientro in servizio è comunque consentito nella misura massima di numero 2 turni mensili per ciascun dipendente. Dovrà in ogni caso essere garantita la fruizione del riposo settimanale;
 - 6.3. per consentire la partecipazione dei dipendenti, previo consenso degli stessi, ad attività di formazione professionale (obbligatoria e facoltativa) ed ai soggiorni di "risocializzazione" programmati ad esempio presso il Dipartimento della Salute Mentale ed i Centri Diurni, anche al di fuori dell'azienda.
 - 6.4. a fronte di cambi turni richiesti dai dipendenti che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal coordinatore, che comportino il venir meno dei riposi di cui al precedente punto 1;

Art. 10 - TURNI NELLE 12 ORE.


Si conferma la possibilità di prevedere turni nelle 12 ore secondo il seguente modello orario: turno misto di 6 ore antimeridiane e 7 ore pomeridiane, o viceversa. Viene previsto l'eventuale recupero orario nel corso del mese.



L'azienda, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, si impegna a fornire alle OO.SS., puntuale relazione in merito all'applicazione della stessa.




Li, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures and initials]

[Vertical handwritten notes on the right margin]





Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

direttore generale Carlo Bramezza

Carlo Bramezza

Componenti la delegazione trattante di parte pubblica

direttore amministrativo Michela Conte

Michela Conte

direttore sanitario Patrizia Benini

direttore dei servizi sociali e della
funzione territoriale Maria Carla Midena

direttore u.o.c. risorse umane Lorenzo Tonetto

direttore sostituto direzione medica Patrizia Serafini

direttore della funzione distrettuale Dario Zanon

direttore dipartimento di prevenzione Luigi Nicolardi

responsabile u.o.s. professioni sanitarie Mauro Filippi

Maria Carla Midena
Lorenzo Tonetto

Patrizia Serafini
Dario Zanon
Luigi Nicolardi
Mauro Filippi

Componenti la delegazione trattante di parte sindacale:

Esecutivo r.s.u.

Coordinatore

Caterina Benvegnù

- ↪ //
- //
- //
- //
- //
- //
- //
- //
- //

Caterina Benvegnù
Maria Carla Midena
Lorenzo Tonetto
Patrizia Serafini
Dario Zanon
Luigi Nicolardi
Mauro Filippi

organizzazioni sindacali

C.G.I.L. - F.P.

C.I.S.L. - F.P. ~~8~~

U.I.L. - F.P.L.

F.I.A.L.S.

F.S.I.

NURSING UP

Antonio Battistuzzo

BISUTTI Walter ~~Giorgio Tonetto~~

Francesco Menegazzi

Renzo Sessolo

Roberto Tosi

Patrizia Marin

Antonio Battistuzzo
Walter Bisutti
Francesco Menegazzi
Renzo Sessolo
Roberto Tosi
Patrizia Marin